



COMUNE DI PRAGELATO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del
10/12/2004 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
45 del 22/12/2006.**

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art.1

1. L'Amministrazione comunale riconosce le funzioni espletate in ambito sociale, culturale, turistico e sportivo da enti pubblici e privati ed intende sostenere tali interventi con contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari o altri vantaggi economici e non, finalizzati al soddisfacimento di bisogni generalizzati e diffusi a favore della cittadinanza o di settori della stessa.

Art. 2

1. I soggetti destinatari dei benefici sono individuati tra enti, associazioni, istituzioni, organismi e persone che operano sul territorio aventi finalità:
 - a) socio-assistenziali;
 - b) di incentivazione alla pratica sportiva tra i giovani a carattere agonistico e non agonistico;
 - c) di arricchimento culturale con particolare interesse locale;
 - d) di mantenimento dei valori storici;
 - e) di sostegno umanitario in caso di calamità.
2. Rientrano, inoltre, tra i soggetti beneficiari:
 - a) privati che si trovino in situazioni di bisogno o di disagio sociale che siano segnalati dagli uffici socio-assistenziali del Servizio sanitario pubblico;
 - b) operatori economici e soggetti diversi che svolgono attività, anche con fine di lucro, che l'Ente ritiene interessanti e utili per lo sviluppo socio-culturale, economico e turistico del territorio.

Capo II

CONTRIBUTI

Art.3

1. L'entità dei contributi è stabilita annualmente, in armonia con le esigenze di bilancio dell'Ente, su domanda scritta motivata e sottoscritta dei soggetti istanti. I contributi non sono automaticamente rinnovabili e non possono costituire nel tempo diritto di prelazione o di legittima aspettativa; debbono altresì essere direttamente funzionali all'attività svolta e non concorrere alla formazione di accantonamenti per attività future. (e costituire, di principio, concorso nella spesa e non copertura totale della spesa occorrente).

2. Le istanze di contributo devono pervenire di norma, anche in forma generica, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono per permetterne la necessaria previsione nella predisposizione del bilancio. È comunque consentita la presentazione delle domande anche in corso di anno: le stesse saranno prese in esame compatibilmente con il verificarsi di economie di bilancio o di maggiori entrate.

3. L'Ente può comunque prevedere autonomamente stanziamenti di bilancio in favore di Associazioni e/o Enti che operano stabilmente sul territorio.

4. In riferimento agli interventi di incentivazione delle attività sportive e culturali il Comune può concordare direttamente con l'esercente dell'attività sportiva o culturale la copertura, o il concorso nella copertura, delle spese relative al biglietto o all'abbonamento per l'utilizzo e/o l'accesso alla struttura.

5. Il contributo può essere anche di entità non finanziaria e quindi consistere nella messa a disposizione di beni immobili o di cose mobili di proprietà dell'Ente e nell'utilizzo di materiale di consumo di proprietà dell'Ente, così come precisato al seguente art. 3 bis. (In ogni caso tali provvidenze devono essere oggetto di specifica richiesta e di specifica provvedimento di messa a disposizione.) In particolare, nel caso di messa a disposizione di beni immobili l'Ente, sempre a titolo di contribuzione, può accollarsi le spese di gestione quali illuminazione, riscaldamento, ecc..

6 . Qualora l'Amministrazione Comunale per l'organizzazione di manifestazioni proprie intenda avvalersi del contributo organizzativo di Associazioni Locali o che operano localmente, deve previamente condurre una verifica in merito alle Associazioni che siano disponibili, disponendo apposito avviso all'Albo Pretorio ed invitando le stesse a produrre specifica richiesta, correlata anche da proposte migliorative rispetto alle indicazioni fornite dall'Amministrazione e dalle relative previsioni economiche. Su tali basi la Giunta Comunale individuerà l'Associazione, approverà il programma delle manifestazioni **e** disporrà anche in merito all'erogazione dei contributi.

Art. 3 bis

1. I soggetti di cui all'art. 2, previa specifica richiesta e specifico provvedimento di messa a disposizione, possono essere destinatari di contributi non finanziari consistenti nell'utilizzo temporaneo di beni mobili di proprietà comunale.

2. Tali prestiti, di durata da concordare di volta in volta in base all'impiego richiesto, ma comunque non superiore a 30 gg., sono soggetti al versamento di una cauzione non fruttifera pari al 30% del costo di acquisto del bene e alla redazione di un verbale di consegna a cura degli uffici comunali sottoscritto dal richiedente.

3. La cauzione, da versarsi in contanti o con assegno intestato all'ente, sarà restituita al momento della riconsegna dei beni qualora gli stessi non presentino danneggiamenti o parti mancanti; in caso contrario sarà decurtata proporzionalmente al tipo di danneggiamento o all'entità della mancanza.

Art.4

1. Nel prevedere e disporre le previsioni di bilancio per la corresponsione degli ausili finanziari, avranno titolo preferenziale quanti predisporranno richieste e progetti che meglio si attagliano al soddisfacimento di progetti locali iscritti nel programma dell'Ente erogatore, di carattere turistico, culturale, assistenziale, sportivo, ricreativo, storico o umanitario.

Art.5

1. Atto propedeutico alla richiesta è il progetto dell'attività programmata. Esso deve comprendere una relazione delle fasi di svolgimento che evidenzi l'aspetto economico e l'aspetto operativo con l'illustrazione dei fini da perseguire e dei benefici da conseguire. Saranno privilegiati i soggetti che concorderanno preventivamente i loro progetti con l'Ente erogatore.
2. Nel caso di istanze di contributo presentate entro il 30 novembre dell'anno precedente alla realizzazione dell'attività proposta è consentito allegare relazione di massima, fermo restando l'obbligo di allegare relazione analitica prima dell'eventuale liquidazione dell'acconto.

Art.6

1. Le erogazioni sono effettuate di norma a consuntivo, previa rendicontazione dell'attività realizzata corredata dai giustificativi di spesa o da dichiarazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 resa del legale rappresentante dell'ente, associazione, istituzione od organismo circa la veridicità dei dati riportati nella rendicontazione consuntiva e l'esistenza della documentazione probante.
2. Per gli enti, associazioni, istituzioni ed organismi che operino statutariamente senza fini di lucro si potrà liquidare fino al 70% del contributo richiesto ad approvazione del progetto dell'attività programmata tenuto anche conto della rilevanza e rispondenza della medesima ai programmi dell'Ente erogatore.
3. L'approvazione del bilancio contenente gli stanziamenti relativamente alle domande di contributi presentate nei termini previsti costituisce approvazione del programma proposto. Di norma l'erogazione dei contributi nei termini delle previsioni di bilancio viene effettuato con determina del Responsabile dell'area alla quale il Piano Esecutivo di gestione affida tale compito e relative risorse.
4. Nel caso la domanda venga presentata successivamente ai termini stabiliti, o venga presentata a conclusione dell'attività, l'erogazione dei contributi nell'ambito degli stanziamenti di bilancio è subordinata all'approvazione del programma e/o dell'iniziativa da parte della Giunta Comunale qualora in atti programmati non siano già stati stabiliti criteri ai quali gli uffici debbano uniformarsi. In tal caso la Giunta Comunale potrà provvedere

contestualmente, a seconda dei casi e ricorrendo i presupposti, all'erogazione dell'acconto indicato al precedente comma 2 o della totalità del contributo.

Capo III

ALTRI BENEFICI

Art.7

1. Fatti salvi i benefici regolati da leggi nazionali o regionali, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a carattere di soccorso immediato a favore di persone in stato di bisogno o disagio, è disposto con atto deliberativo entro il limite massimo di € 1.500,00.

Art. 8

1. L'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a enti pubblici e privati deve essere disposta nei termini previsti dall'art. 6 ed ispirarsi ai seguenti principi generali:

- a) il vantaggio economico accordato deve essere comunque finalizzato al raggiungimento diretto o indiretto di un pubblico interesse;
- b) deve essere assicurata la pubblicità preventiva in caso di concessione in uso di beni patrimoniali ed il corrispettivo non può in alcun caso essere inferiore al carico tributario, alle spese di custodia e di manutenzione sostenute dall'Ente per detti beni;
- c) in caso di pluralità di richieste deve essere redatta apposita graduatoria su basi generali ed uniformi, proposte dall'ufficio competente;
- d) nel caso di utilizzo di beni mobili, il corrispettivo per l'uso temporaneo deve rispondere a principi di equo ristoro, così come precisato all'art. 3 bis.

CAPO IV

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

Art.9

1. È istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. L'albo viene annualmente aggiornato entro il 31 marzo, con l'inclusione dei benefici attribuiti nel precedente esercizio.
3. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - cognome e nome, anno di nascita, indirizzo e codice fiscale;
 - finalità dell'intervento espressa in forma sintetica;
 - importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;

- disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

4. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi iscritti nell'albo, sono indicati:

- denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria, codice fiscale e numero di partita I.V.A., se esistenti;

- finalità dell'intervento espressa in forma sintetica;

- importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;

- disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

5. Alla redazione e tenuta dell'albo provvede l'Area amministrativa, anche sulla base delle risultanze contabili fornite dall'Area contabile.

6. L'albo viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per un mese. Può comunque sempre essere consultato da ogni cittadino.